DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1987

che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/542/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 10,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che, in base al protocollo n. 10 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica spagnola e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola devono essere soggette nel 1987 a restrizioni quantitative ;

considerando l'assenza di accordo alla data dell'adesione tra la Commissione e il governo spagnolo sul livello di dette forniture ;

considerando che spetta pertanto alla Commissione, in applicazione del paragrafo 6, lettera a), primo comma del protocollo n. 10, fissare il livello di queste forniture previo parere conforme del Consiglio ;

considerando che, ai termini del paragrafo 3, lettera a), primo comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario ;

considerando l'assenza prevedibile di cambiamenti di rilievo sul mercato comunitario nel 1987 rispetto al 1986 e in particolare il permanere di diversi elementi essenziali del dispositivo interno anticrisi ;

considerando di conseguenza che le forniture spagnole agli altri paesi del mercato comune, Portogallo escluso, non dovrebbero registrare nel 1987 un forte aumento rispetto al livello concordato tra la Commissione e la Spagna nel 1986 ;

considerando però l'opportunità di mantenere le correnti tradizionali di scambio tra la Spagna e il resto della Comunità, Portogallo escluso, valutate in base alle forniture spagnole avvenute negli anni presi come anni di riferimento nel quadro delle relazioni siderurgiche tra la Comunità e la Spagna prima dell'adesione di quest'ultima ;

considerando che complessivamente le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso, durante l'anno 1986 sono state di 850 000 t ;

considerando che ai termini del paragrafo 6, lettera a), secondo comma del protocollo n. 10 il livello di queste forniture potrà essere aumentato prima della fine del regime transitorio ;

considerando che la Spagna si è impegnata in un piano di ristrutturazione della sua industria siderurgica volto a ridurre la produzione massima possibile di quest'ultima a 18 milioni di tonnellate all'anno,

DECIDE :

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso, durante l'anno 1987 non possono superare 935 000 t.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente